



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2014

Disposizioni in materia di commercializzazione del pane

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità del presente disegno di legge è la restituzione di competitività ad un comparto di estrema importanza per l'economia del Paese, quello della panificazione artigianale italiana. Il settore è stato liberalizzato con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per permettere ai consumatori di informarsi in maniera consapevole sulla qualità del pane in commercio, l'articolo 4, comma 2-ter, del citato decreto, aveva previsto l'emanazione di un decreto ministeriale volto a disciplinare la denominazione di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato», a tutela della corretta informazione dei consumatori e della valorizzazione del pane fresco italiano. A tutt'oggi la suddetta normativa non è stata ancora attuata ed il vuoto legislativo creatosi non solo rischia di compromettere la qualità del prodotto, ma danneggia anche tutte quelle aziende italiane che quotidianamente lo realizzano, le quali oltretutto stanno perdendo competitività perché schiacciate dal peso dei costi e aggredite da forme di concorrenza sleale.

Il presente disegno di legge disciplina l'impiego della denominazione di «pane fresco», distinguendo questo prodotto da altri tipi di pane, come quello confezionato e presurgelato e consentendo ai consumatori di riconoscere con chiarezza quando il pane è fresco, cioè fatto secondo un processo di produzione continuo e privo di interruzioni finalizzate al congelamento, e quando non lo è.

Oggi, infatti, sul mercato esiste una grande offerta di pane ed è diventato difficile per i consumatori poter distinguere, in

assenza di specifiche indicazioni, quando il prodotto è fresco o surgelato. Appare quindi necessario fornire ai consumatori gli strumenti per riconoscere la freschezza dei prodotti acquistati, specie se si pensa che un panino su quattro di quelli confezionati che si trovano nei supermercati e che finiscono anche nelle mense e nelle tavole calde dei self service, non è veramente fresco ed in molti casi non è neppure fatto in Italia ma viene dall'Est Europa, in particolare dalla Romania e dalla Bulgaria.

Il disegno di legge si compone di 3 articoli. L'articolo 1, in particolare, disciplina l'impiego della denominazione di «pane fresco» che è riservata in via esclusiva al pane cotto e venduto nell'arco della giornata con un procedimento produttivo unico e continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato al congelamento. L'articolo 2 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro per la violazione delle disposizioni del presente disegno di legge, la quale, in caso di reiterazione della violazione, è innalzata fino a due terzi. L'articolo 3, fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Bisogna infine tener presente che il settore della panificazione conta oltre 26.000 mila aziende, per gran parte di dimensioni familiari, che danno lavoro a 400.000 addetti, indotto compreso, per un valore di circa 7 miliardi di euro l'anno. Il Paese non può assolutamente perdere questo importante settore produttivo e pertanto gli interventi di sostegno al comparto dovrebbero rappresentare una priorità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Impiego della denominazione
di «pane fresco»)*

1. Al fine di assicurare ai consumatori finali una più ampia accessibilità alle informazioni relative all'acquisto del pane, la denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) essere posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo ovvero, tenendo conto delle tipologie esistenti a livello territoriale, entro quarantotto ore dal completamento del medesimo processo;

b) essere stato prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata dalle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione fino alla completa cottura finale;

c) essere stato ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata del rimpasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.

2. È fatto divieto di utilizzare la denominazione di «pane fresco»:

a) per il pane destinato a essere posto in vendita anche successivamente ai termini indicati dal comma 1, lettera *a)*, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita dopo il completamento di cottura di pane precotto comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione comunque conservati.

3. Nella produzione del pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.

4. La denominazione in etichetta deve essere chiaramente visibile e leggibile e deve presentare una forma chiara e comprensibile, comunque tale da evitare confusioni o erronee interpretazioni da parte del consumatore finale.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti denominati «pane fresco» che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 1.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

3. Se le violazioni sono commesse reiteratamente la sanzione amministrativa di cui al precedente comma è aumentata fino a due terzi ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.